



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

**Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038**

[responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it](mailto:responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it)

## **AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA**

Servizi cimiteriali

### **Determinazione n. 31 del 14.09.2015**

Reg.Publ. n. \_\_\_\_\_ del 05/10/2015

Oggetto: concessione area cimiteriale per inumazione.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

decreto di nomina n. 11 del 11.07.2011

Premesso che, nell'ambito delle attività che statutariamente fanno capo a questo Ente, sono ricompresi i servizi cimiteriali.

Vista la richiesta di concessione presentata in data 15.01.2015 dal Sig. Azzalin Luciano, residente a Novara in Via Verbanò n. 231.

Visto l'articolo 42 comma 3° del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 in data 30.5.1994, esecutiva ove sono determinati gli importi dei diritti di concessione cimiteriale delle opere funerarie e dal quale si evince che il corrispettivo dovuto per la concessione di un'area di inumazione ammonta a € 51,65.

Visto in tema di competenza dell'adottanda determinazione, il dispositivo di cui al decreto citato in intestazione.

Visto il T. U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

### **Determina**

- la concessione dell'area posta nel cimitero di Monticello, quadro A, fila 1, posto 4, in favore del Sig. Azzalin Luciano, nato a Novara (NO) il 10 ottobre 1964 - residente a Novara in Via Verbanò 231, per l'inumazione della salma di Gramostini Bruno, nato a San Benedetto Po (Mn) il 19.08.1932 e deceduto in Novara il 15.01.2015;

- di dare atto che l'importo di € 51,65, afferente la concessione come da tariffe su riportate

è stato introitato alla risorsa cod. 3.02.3141 (cap 3141) del bilancio di previsione 2015;

- di procedere alla stipula del contratto sulla base dello schema che qui si allega, quale parte integrante e sostanziale;

- di comunicare il tutto al diretto interessato, invitandolo per la stipula della relativa concessione – contratto;

- di dare atto che il contratto sarà stipulato in nome e per conto del Comune di Granozzo con Monticello dal sottoscritto Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Barbara CAVIGIOLO

---

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Visto, si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

Li, 14/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Ivana BARBAGLIA)

----- **COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO** -----

----- **Provincia di Novara** -----

**REP. N.** \_\_\_\_\_

**Oggetto: concessione area cimiteriale.** -----

L'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria.

Tra

Il Comune di Granozzo con Monticello, in presenza della sig.ra CAVIGIOLO Barbara, nata a Novara (No) il 29 gennaio 1969, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore dei Servizi Area Amministrativa/Economico-Finanziaria del Comune di Granozzo con Monticello, domiciliato per la carica nella sede Comunale, nell'ambito dei quali sono ricompresi anche quelli cimiteriali, il quale, munito della necessaria rappresentanza, giusto decreto del Sindaco n. 11 del 11 luglio 2011, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune (codice fiscale 80013960036) -----

e

Il sig. Azzalin Luciano, nato a Novara (NO) il 10 ottobre 1964, residente in Novara (NO), in via Verbanò n. 231, codice fiscale ZZLLCN64R10F952Q; -----

Si conviene e si stipula la presente concessione, il cui schema è stato approvato con determinazione n. 31 in data 14.09.2015. -----

Art. 1) Il comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentato, concede, al sig. AZZALIN Luciano, che accetta, l'uso dell'area posta nel campo comune del cimitero di Monticello - riquadro A – fila 1 – posto 4 - per l'inumazione della salma di GRAMOSTINI Bruno, nato a San Benedetto Po (Mn) il 19.08.1932 e deceduto in Novara (No) il 15.01.2015. -----

Art. 2) La concessione ha la validità di anni dieci a decorrere dalla data di inumazione e potrà essere rinnovata per analogo periodo alla sua scadenza, previa

apposita domanda che dovrà essere presentata non oltre due anni dalla scadenza del periodo di validità della presente concessione. -----

Art.3) Successivamente alla inumazione sulla tomba potranno essere disposti fiori e corone e coltivate piccole aiuole purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della fossa. -----

Art.4) Sulla tomba è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra entro il limiti dimensionali previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria e previo pagamento della corrispondente tariffa stabilita dallo stesso regolamento.-----

Art.5) I manufatti indicati all'art.4, trascorso il periodo di dieci anni, rientrano nella proprietà del Comune. -----

E' tuttavia concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni, da richiedersi entro un periodo di tolleranza di due anni dalla precedente scadenza, dietro pagamento della tariffa vigente alla data della richiesta. -----

Art.6) Le scritte riportate sui manufatti devono essere limitate a cognome, nome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. -----

Previa apposita domanda è in facoltà del Sindaco autorizzare altre iscrizioni integrative.-----

Sono comunque ammesse breve iscrizioni che evidenzino particolari qualità positive del defunto in vita o espressioni di affetto da parte di chi fa apporre il ricordo. -----

Art.7) Decorso il periodo di anni dieci dalla data di inumazione, sono fatti salvi i provvedimenti del Sindaco in caso di esumazioni ordinarie che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 51 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria. -----

Art.8) Il corrispettivo della presente concessione è stabilito in euro 51,64 (cinquantuno/64) oltre alle spese contrattuali, già precedentemente versato e di cui il

comune rilascia ampia quietanza. -----

Art.9) La concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. -----

Art 10) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa sono a carico del concessionario. -----

Art.11) Qualsiasi violazione alle disposizioni contenute nel presente atto da parte del concessionario, determinerà la decadenza della concessione. -----

Art.12) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso. -----

Art.13) Per l'esecuzione della presente concessione e per ogni emergenza relativa, il concessionario elegge domicilio in Granozzo con Monticello, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale. -----

Del che il presente atto che, dopo essere stato letto e confermato, viene come in appresso sottoscritto.-----

PER IL COMUNE \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_